

La Ctr Lombardia bacchetta gli uffici delle Entrate che devono giustificare l'atto

Fisco, le rettifiche da motivare

La cessione del ramo d'azienda con i dati concreti

DI PAOLO TOGNOLO E GIUSEPPE D'AMICO

Cessione del ramo d'azienda: rettifiche motivate con dati economici concreti. Negli avvisi di rettifica e liquidazione devono confluire le attività di controllo svolte dall'Ufficio e deve essere esternato con chiarezza il ragionamento posto a sostegno delle rettifiche. In mancanza di questi elementi, l'attività dell'Ufficio risulta arbitraria e illegittima per omessa motivazione e per mancanza di un'analisi economica e giuridica. Questa è la conclusione della Ctr di Milano (sentenza 5629 del 3 novembre 2016) che rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado favorevole alla Società.

La fattispecie giuridica e i due gradi di giudizio. L'art. 43 del dpr 131 del 1986 (Testo unico sull'imposta di registro) statuisce che per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile è costituita «dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto». L'art. 51 del medesimo dpr precisa poi che per gli atti aventi a oggetto aziende o diritti reali su di esse «si intende per valore il valore venale in comune commercio», e dispone che detto valore «... è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda... al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile».

In tale contesto, l'attività di controllo dell'Ufficio ha riguardato il valore dell'atto di cessione di un ramo d'azienda tra una società venditrice (cedente) e una acquirente (cessionaria) per l'esercizio dei diritti di franchising, la vendita di corsi di lingua e l'attività di telemarketing svolta in Milano. L'Ufficio, dopo aver acquisito con un questionario la documentazione contabile, ha notificato a entrambe le società l'atto di rettifica e liquidazione, contestando il valore di tre poste patrimoniali (crediti commerciali, licenze-marchi e debiti a lungo termine) e accertando una maggiore imposta di registro, oltre a interessi e sanzioni.

Nel corso del giudizio di primo grado, la società acquirente ha messo a disposizione del collegio giudicante rilevante documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni per dimostrare che l'accertamento dell'Ufficio si è basato su semplici indizi e su formule matematiche prive di validità economica. Il Col-

legio, esaminati gli atti e le posizioni di entrambe le parti, ha accolto le ragioni della Società in quanto per la rettifica dei crediti commerciali «... la Dp non ha tenuto conto della tipologia della clientela nonché dell'anzianità del credito. Il fondo svalutazione è stato iscritto in bilancio 2010, certificato dalla società di revisione. Altro elemento che rileva l'infondatezza della rettifica, è confermato dall'esiguo recupero crediti»; per la rettifica relativa a licenze, marchi e brevetti, «... la capitalizzazione del rendimento medio delle royalties è frutto di una formula applicata che non trova riscontri probatori per indeterminazione dei valori applicati...» e per la rettifica dei debiti a lungo termine «le citate passività risultano in bilancio, certificato e non contestato».

La sentenza di primo gra-

do, chiara e circostanziata sia nella formulazione dei fatti che nelle motivazioni economiche e giuridiche, è stata impugnata in appello da parte dell'Ufficio con la riproposizione dei medesimi contenuti già utilizzati in primo grado. La Ctr di Milano ha dato nuovamente ragione alla Società in quanto per la rettifica dei crediti commerciali «... la società cedente ha in effetti effettuato una stratificazione del partitario in fasce di scaduto con l'applicazione di percentuali di svalutazione crescenti e differenti in base alla tipologia dei crediti... dalla data dell'11 gennaio 2011 (data di cessione del ramo d'azienda) fino al termine dell'anno 2012, l'incasso dei citati crediti è stato pari a soli € 4.318. Lo stanziamento effettuato dalla cedente appariva tutt'altro che irragionevole o illegitti-

Negli avvisi devono confluire le attività di controllo svolte dall'ufficio

mo...»; per la rettifica relativa a licenze, marchi e brevetti «l'appellante propone un suo criterio di calcolo presuntivo che considera plausibile, senza tuttavia fornire prova dell'erroneità dell'appostazione contabile effettuata dalla cedente... ove sia applicato il criterio di capitalizzazione, occorre senza dubbio fare riferimento al "Reddito Netto" e non a quello lordo (comprensivo cioè dei costi) utilizzato dall'Ufficio (che tra l'altro nemmeno indica la tipologia dei titoli di stato considerati e il periodo temporale preso a riferimento per l'applicazione del tasso del 3,61%)...» e per la rettifica dei debiti a lungo termine «... l'Ufficio trascura di considerare che la società cedente ha considerato semplicemente le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, afferenti il ramo d'azienda ceduto».

Risvolti operativi. Il valore delle singole poste patrimoniali dell'atto di cessione del ramo d'azienda è determinato con formule matematiche piuttosto che su ele-

menti giuridici ed economici concreti. Non si comprende il procedimento valutativo seguito dall'Ufficio che perviene, in maniera del tutto arbitraria, ad accertare un maggior valore rispetto a quello dichiarato e dimostrato dalle parti con evidenze documentali. Nell'ambito del giudizio di secondo grado, come del resto indicato dalla Ctr di Milano, l'Ufficio viola palesemente il principio di non contestazione in quanto non confuta le prove e i fatti allegati, limitandosi a riproporre le argomentazioni di primo grado. La logica del risultato di cassa, che spesso anima l'attività degli Uffici in funzione dell'apprezzabile e condivisibile obiettivo di recupero di gettito, non deve essere utilizzata per giustificare cause inutili o fondate su rilievi frutto di congetture e valutazioni.



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Riparte la delega fiscale su agenzie e sanzioni ruoli

Riapre i battenti la delega fiscale sul restyling delle agenzie e sulla riforma delle sanzioni per la riscossione. È questa la soluzione di compromesso trovata tra il ministero dell'economia e la commissione finanze del senato sulla blindatura alla legge di conversione del decreto legge fiscale (193/2016) approvato ieri dalla camera che sarà all'esame del senato nei prossimi giorni. Un passaggio formale quello a palazzo Madama del decreto per consentire di rispettare il cronoprogramma del governo approvando il testo insieme alla legge di bilancio entro il 4 dicembre.

Durante i lavori ieri della commissione presieduta da Mauro Maria Marino, Luigi Casero, viceministro del ministero dell'economia ha dato parere positivo affinché l'esame dei report Fmi e Ocse sul funzionamento della macchina amministrativa italiana sia reso congiuntamente all'esame del decreto legge fiscale. In quella sede si farà richiesta formale di riaprire la delega sul punto del nuovo assetto delle agenzie fiscali.

Ieri dunque, rispondendo alla richiesta della relatrice ai lavori su Fmi e Ocse, Maria Cecilia Guerra, (Pd) il viceministro Casero ha rilevato che il percorso delineato è corretto alla luce della sollecitazione del governo a non apportare da parte del senato modifiche al decreto legge. Casero conferma l'intenzione del governo di intervenire sul termine di esercizio della delega fiscale allo scopo di procedere alla riforma del sistema delle agenzie, in previsione del superamento del periodo di proroga in materia organizzativa disposto dal decreto-legge n. 193. In tale modo potrebbe essere adottato un intervento complessivo coordinato con la data di entrata in vigore della riforma di Equitalia, fissata per il 1° luglio 2017. Un ulteriore ambito di intervento, ha sostenuto Casero, che potrebbe essere oggetto di un decreto legislativo o di uno specifico disegno di legge, è costituito dalla materia delle sanzioni, posto che l'ingente magazzino di crediti non riscossi è conseguenza della scarsa efficacia del sistema sanzionatorio vigente. Il presidente Mauro Maria Marino ha apprezzato la disponibilità del rappresentante del governo e ha sollecitato il coinvolgimento della commissione, rispetto alle misure prospettate.

Cristina Bartelli

Prima casa e coniugi, basta trasferimento di uno

La residenza trasferita nei 18 mesi nel comune in cui è situata l'abitazione acquistata con i benefici «prima casa» anche da uno solo dei due coniugi (comproprietari dell'immobile in separazione dei beni) consente di ritenere trasferito «il nucleo familiare» nel suo intero, con la conseguenza della spettanza delle agevolazioni. Lo ha stabilito la sezione trentacinque della Ctp di Milano nella sentenza n. 7213/2016 depositata il 22 settembre scorso. Con un avviso di liquidazione l'Agenzia delle entrate di Milano 1, intendeva revocare le agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto della «prima casa» a due coniugi che avevano acquistato l'immobile congiuntamente, sia pure in separazione dei beni. Il marito, proponendo ricorso contro l'atto ricevuto, sosteneva di avere, comunque, diritto alle agevolazioni richieste, in quanto, la moglie, insieme con il resto della famiglia, si erano trasferiti nell'immobile acquistato nei 18 mesi successivi alla compravendita. Riteneva assolto, così, l'obbligo previsto dalla legge, perché, tale obbligo, secondo il difensore del ricorrente, riguardava il nucleo familiare nella sua accezione più generale, non necessitando il trasferimento di residenza anche da parte del marito. La Ctp di Milano ha annullato la liquidazione erariale accogliendo il ricorso del contribuente. I giudici provinciali meneghini hanno ritenuto che al caso specifico potesse essere applicato lo stesso principio utilizzato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16026/15 che testualmente recita: «I coniugi non sono tenuti a una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (articolo 143 c.c.)». Ciò è evidente se si considera che «ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile debba essere riferito alla famiglia». Il fatto, quindi, che uno solo dei coniugi, comproprietari dell'immobile seppure in regime di separazione dei beni, risulti residente, deve ad ogni effetto, in mancanza di prova contraria, condurre alla conclusione che, sussistendo comunque l'interesse familiare, siano verificate anche le condizioni stabilite dall'articolo 143 del codice civile.

Nicola Fuoco e Benito Fuoco



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti